

CREDITO D'IMPOSTA

PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SU TECNOLOGIE I4.0

“BONUS FORMAZIONE 4.0”

Legge di Bilancio 2018
(Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 – Art. 1 Commi da 46 a 56)

Decreto Interministeriale del 04 maggio 2018
(Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018)

OBIETTIVI	<p>Il Bonus Formazione 4.0 è un incentivo fiscale automatico a favore degli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale dipendente nell'ambito delle tecnologie 4.0 (informatica, tecniche e tecnologie di produzione, vendita e marketing). Si pone l'obiettivo di agevolare le imprese nel cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.</p>
BENEFICIARI	<p>È destinato a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato. Si applica altresì alle aziende residenti all'estero, ma con stabili organizzazioni sul territorio italiano.</p> <p>Oltre alle imprese in difficoltà, restano esclusi gli enti non commerciali che non svolgono attività commerciale nonché gli esercenti arti e professioni.</p>
MISURA DEL CONTRIBUTO	<p>Spetta nella misura del 40% delle spese ammissibili sostenute nell'anno 2018, fino ad un massimo di €. 300.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria. Di durata temporanea, si applica esclusivamente con riferimento alle attività di formazione svolte (nel rispetto delle normative europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017; • Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento UE per la concessione di aiuti alla formazione. <p>La base di calcolo è il costo aziendale del personale dipendente (al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali) per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammessi gli investimenti effettuati sulle sole attività di formazione svolte per acquisire e/o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.</p> <p>Per essere ammissibili, le attività formative sulle tecnologie 4.0 devono necessariamente essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.</p>

	<p>Rientrano tra le spese legittime anche quelle relative al personale dipendente ordinariamente occupato, in uno degli ambiti aziendali interessati, nelle vesti di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili. In tali casi, è previsto un limite massimo di spesa pari al 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.</p> <p>Non sono ammissibili gli investimenti effettuati sulla didattica ordinaria o periodica per adeguamento ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.</p>
<p>DOTAZIONE FINANZIARIA</p>	<p>Per l'anno 2019, le risorse stanziare ammontano ad €. 250.000.000,00.</p>
<p>OPERATIVITÀ</p>	<p>Per garantirsi la fruizione, le imprese sono chiamate a svolgere una serie di attività consigliabili e/o obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analizzare la fattibilità ed individuare un piano di formazione (con indicazioni su: docenti o tutor, destinatari, durata...). • Avviare le trattative con le organizzazioni sindacali, al fine di pattuire contratti collettivi aziendali o territoriali. • Rilasciare a ciascun dipendente una dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa, in cui sia attestata l'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili. • Ottenere la certificazione dei costi di formazione dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. • Predisporre e conservare tutta la documentazione contabile e amministrativa necessaria e sufficiente alla fruizione dell'incentivo. • Redigere una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività didattiche svolte.
<p>CRITERI E MODALITÀ</p>	<p>Spetta in maniera automatica (in fase di redazione del bilancio) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione (con invio, per via telematica, del modello F24 all'Agenzia delle Entrate) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti.</p> <p>Il beneficio deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi concernente il periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili nonché in quelle relative agli archi temporali successivi, fino al completo esaurimento dell'importo spettante.</p>